

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 febbraio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 settembre 2008, n. 41-148/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 43-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino. Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 maggio 2009, n. 0138/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 70 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 giugno 2009, n. 0149/Pres.

Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2009, n. 0160/Pres.

Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio
2009, n. 0134/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa Pag. 10

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2009, n. 19.

Abrogazione di leggi e regolamenti regionali Pag. 13

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2009, n. 20.

Rendiconto generale della Regione l'esercizio finanziario 2008. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2009, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 Pag. 15

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2009, n. 29.

Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana Pag. 16



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2009, n. 1.

Disposizioni attuative e integrative della legge regionale n. 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche) e successive modifiche. Pag. 22

REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2009, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche Pag. 25

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 18.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e modifiche all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 14 maggio 1997, n. 11 (Disciplina del servizio sanitario nella Regione Molise - Abrogazione della legge regionale n. 13 gennaio 1995, n. 2). Pag. 27

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2009, n. 20.

Proroga della commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica. Pag. 27

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2009, n. 7.

Modifica dell'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto Pag. 28

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2009, n. 8.

Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente. Pag. 28


REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 2008, n. 24.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009. Pag. 29

LEGGE 29 dicembre 2008, n. 25.

Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo. Pag. 29



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 settembre 2008, n. 41-148/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 43-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto-Adige n. 46/I-II dell'11 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 43-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2299 di data 11 settembre 2008 avente per oggetto: «Approvazione del Regolamento di attuazione dell'articolo 43-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino.»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

In attuazione dell'articolo 43-ter della legge 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti geneticamente non modificati) il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio di piante officinali coltivate in Trentino.

Ai fini del presente regolamento sono ammesse alle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente le piante, le loro parti ed i relativi derivati, individuate dalle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento, purché coltivate o raccolte nel territorio della provincia per uso erboristico e per la produzione di prodotti alimentari erboristici.

Il regolamento disciplina inoltre le modalità per assicurare la qualificazione tecnica degli operatori del settore.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) «pianta officinale»: un vegetale o parte di esso contenente principi attivi utilizzabili nel settore farmaceutico, erboristico, cosmetico, alimentare, liquoristico e, in generale, in tutte le indicazioni per la salute ed il benessere dell'uomo e degli animali;

b) «prodotto alimentare erboristico»: prodotto realizzato a base di piante officinali, singole o miscelate, non addizionato con prodotti di sintesi o semisintesi, destinato ad essere ingerito a scopo nutritivo, utilizzato nel tradizionale impiego alimentare di uso corrente per il quale non sono dichiarate finalità salutistiche o terapeutiche;

c) «integratore alimentare a base di piante officinali»: prodotto a base di piante officinali per il quale sono dichiarate finalità salutistiche, ma privo delle finalità proprie dei medicinali;

d) per «produzione primaria» si intende la coltivazione di prodotti vegetali quali ortaggi, frutta, cereali, piante officinali, il loro trasporto, immagazzinaggio e manipolazione nell'azienda agricola senza sostanziale

modifica della loro natura. Le operazioni di prima trasformazione come lavaggio, defogliazione, cernita ed essiccazione destinate a migliorarne la presentazione sono considerate operazioni correnti al livello della produzione primaria e non comportano la necessità di conformarsi ad altre prescrizioni di sicurezza alimentare oltre a quelle che già si applicano per la produzione primaria.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e provinciale vigente in materia il presente regolamento si applica alla produzione, compresa la raccolta spontanea, alla trasformazione e alla commercializzazione delle piante, loro parti e relativi derivati, individuate dalle tabelle A, B e C, di seguito denominate piante officinali, purché coltivate o raccolte nel territorio della provincia per uso erboristico e per la produzione dei seguenti prodotti:

a) piante officinali non trasformate o sottoposte a operazioni di prima trasformazione, ivi comprese l'essiccazione, il lavaggio, la defogliazione, la cernita, il taglio e la distillazione;

b) prodotti alimentari erboristici.

2. Nella tabella A sono elencate le piante officinali che possono essere sottoposte alle operazioni di prima trasformazione e utilizzate dal produttore per la realizzazione di prodotti alimentari erboristici individuati dall'articolo 7.

3. Nella tabella B sono elencate le piante officinali che possono essere sottoposte da parte dell'agricoltore alle sole operazioni di prima trasformazione; le medesime piante non possono essere vendute al dettaglio direttamente al consumatore, tuttavia esse possono essere vendute a soggetti abilitati secondo la normativa statale alla loro manipolazione quali farmacisti, case farmaceutiche, erboristi. Per ulteriori trasformazioni di tali piante in azienda e per la loro miscelazione è richiesto all'agricoltore il possesso di idoneo certificato di abilitazione previsto dalla normativa statale in materia o l'avvalimento debitamente documentato di personale in possesso di tale qualifica.

4. Nella tabella C sono elencate le specie spontanee o sub-spontanee per le quali è ammessa la raccolta allo stato selvatico ed il loro impiego per gli usi previsti dal presente regolamento. Alle specie contrassegnate con la sigla AS si applicano le prescrizioni stabilite per le specie elencate nella tabella A, mentre a quelle indicate con la sigla BS si applicano le prescrizioni valide per le specie elencate nella tabella B. La raccolta di erbe officinali spontanee in ambito provinciale è disciplinata dalla legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

5. Gli aggiornamenti delle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento sono disposti su proposta della struttura provinciale competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole, di seguito denominata struttura provinciale competente.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli integratori alimentari, come definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari).

Art. 4.

Elenco provinciale degli operatori

1. Al fine di qualificare le attività indicate dall'articolo 1 è istituito presso la struttura provinciale competente l'elenco provinciale degli operatori abilitati alla coltivazione, alla raccolta e alla prima trasformazione di piante officinali per la produzione di prodotti alimentari erboristici e loro miscelazione, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 7.


2. Per l'iscrizione all'elenco gli operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni,

b) essere residenti in provincia di Trento,

c) disporre di strutture aziendali situate nel territorio provinciale,

d) disporre di attestato di frequenza e di superamento di un apposito corso di formazione organizzato dalla Provincia secondo le modalità definite dall'articolo 5; il possesso di tale attestato può essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi



del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco è riconosciuto anche l'attestato di frequenza e superamento di un corso di formazione organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano o da altre regioni purché avente i contenuti minimi previsti per il corso organizzato dalla Provincia; al riconoscimento dell'attestato provvede la struttura provinciale competente.

4. Sono dispensati dal partecipare al corso e sostenere l'esame per l'iscrizione all'elenco gli operatori in possesso di un titolo di diploma di laurea conseguito nei seguenti corsi di laurea: scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (classe 20), scienze e tecnologie chimiche (classe 21), scienze e tecnologie farmaceutiche (classe 24), scienze biologiche (classe 12) e scienze naturali (classe 27), nonché di un diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali, in tecniche erboristiche o di altri titoli abilitanti all'esercizio della professione di erborista. Il possesso dei titoli richiesti può essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. La richiesta di iscrizione all'elenco è presentata alla struttura provinciale competente utilizzando anche l'apposita modulistica predisposta dalla struttura medesima. La domanda in ogni caso deve contenere i seguenti elementi:

a) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale del richiedente;

b) ubicazione delle strutture aziendali con l'individuazione dei locali e delle attrezzature di lavorazione;

c) elenco delle particelle fondiari utilizzate per la coltivazione di piante officinali con indicata per ogni particella la superficie catastale e la superficie effettivamente utilizzata;

d) sottoscrizione dell'impegno ad osservare il disciplinare per la produzione di piante officinali ed a sottostare ai controlli secondo quanto previsto dall'articolo 6 ed a fornire le informazioni e la documentazione richiesta dalla struttura provinciale competente o da personale allo scopo incaricato dalla struttura medesima;

e) eventuale indicazione del tecnico responsabile per la lavorazione delle specie elencate nella tabella B e nella tabella C contrassegnate con la sigla BS.

6. L'iscrizione all'elenco autorizza l'operatore ad utilizzare la denominazione «TRENTINERBE» sui documenti aziendali e sulle produzioni prodotte ai sensi del presente regolamento.

7. La forma grafica e l'eventuale logo esemplificativo delle denominazioni TRENTINERBE sono definiti dalla Giunta provinciale su proposta del dirigente della struttura provinciale competente.

Art. 5.

Corso di qualificazione professionale

1. Il corso di qualificazione professionale ai fini dell'iscrizione all'elenco degli operatori previsto dall'articolo 4 ha la durata minima di settanta ore ed è tenuto da esperti nella coltivazione, nella raccolta e nella trasformazione di piante officinali.

2. Il programma del corso verte sulle le seguenti materie: a) elementi di botanica; b) tecniche di moltiplicazione e coltivazione; c) i principi attivi presenti nelle piante officinali; d) principali avversità e tecniche di difesa delle piante in campo ed in post raccolta; e) tecniche di trasformazione e conservazione; f) aspetti normativi ed igienico-sanitari; g) elementi riguardanti la commercializzazione dei prodotti. Il corso prevede, oltre alle lezioni teoriche, prove pratiche in campo e visite presso realtà produttive situate anche fuori Provincia.

3. Il corso è realizzato nell'ambito della misura 111 del piano di sviluppo rurale adottato dalla Provincia per il periodo 2007-2013, o da successivi analoghi provvedimenti programmatici.

4. Il programma del corso è attivato con provvedimento dal dirigente della struttura provinciale competente. Con medesimo provvedimento il dirigente stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove d'esame nonché definisce il punteggio ai fini del superamento delle prove d'esame.

5. Al termine del corso i partecipanti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore previste sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità dinanzi ad un'apposita commissione formata da tre esperti nominati dal dirigente della struttura provinciale competente in materia e da un funzionario della struttura medesima con compiti di segretario della commissione. L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio sugli argomenti trattati nel corso. In caso di superamento dell'esame ai partecipanti il dirigente rilascia un apposito attestato ai fini dell'iscrizione all'elenco degli operatori di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Disciplinari per la produzione, per la raccolta spontanea e per la trasformazione dei prodotti e relativi controlli

1. L'operatore iscritto all'elenco di cui all'articolo 4 è tenuto a rispettare il disciplinare di produzione, raccolta e trasformazione approvato dalla giunta provinciale su proposta della struttura provinciale competente. Il provvedimento di approvazione è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le modifiche e le integrazioni da apportare al disciplinare di produzione sono disposte dalla Giunta provinciale su proposta della struttura provinciale competente e sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. La struttura provinciale competente svolge attività di controllo e di vigilanza sugli operatori, impartisce prescrizioni operative ed irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 43-ter, comma 5, della legge provinciale del 28 marzo 2003, n. 4.

4. Il piano dei controlli individua le norme del disciplinare la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa nonché le altre norme la cui violazione comporta l'invito da parte della struttura competente ad adottare quelle misure idonee ad assicurare un corretto svolgimento dell'attività.

5. Il dirigente della struttura provinciale competente, sulla base delle irregolarità segnalate può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'operatore dall'elenco e dall'utilizzo del marchio per un periodo non superiore a sei mesi; in casi di reiterazione il dirigente dispone la cancellazione dell'iscrizione dell'operatore dall'elenco stesso. I provvedimenti sanzionatori adottati dal dirigente della struttura provinciale competente sono trasmessi al sindaco del Comune ove l'operatore ha la propria sede legale ed ai sindaci dei Comuni dove sono presenti unità produttive dell'operatore o dove viene effettuata la raccolta spontanea, al fine dell'adozione delle misure di competenza dell'autorità sindacale previste dal comma 6 dell'articolo 43-ter(1) della legge 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti genericamente non modificati).

6. All'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione della sanzione relative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).


Art. 7.

Miscelazioni

1. Le piante officinali elencate dalla tabella A e dalla tabella C contrassegnate con la sigla «AS» possono essere commercializzate dal produttore singolarmente od in miscela fra di loro per la realizzazione dei prodotti alimentari erboristici individuati dalla allegata tabella D.

2. L'operatore iscritto nell'elenco provinciale di cui all'articolo 4 del presente regolamento può realizzare presso le proprie strutture, purché riconosciute idonee dalle competenti autorità sanitarie, i prodotti alimentari erboristici con i componenti e le relative proporzioni individuati dalla allegata tabella D. A tali preparati e per tutte le fasi del processo produttivo e di vendita si applicano le norme statali e comunitarie riguardanti gli alimenti.

3. Per realizzare miscele che differiscono nei componenti e nelle proporzioni da quelle individuate dalla tabella allegata D, l'operatore iscritto all'elenco provinciale di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di idoneo certificato di abilitazione previsto dalla normativa statale in materia o documentare l'avvalimento in azienda di personale in



possesso di tale qualifica. Il possesso dei titoli richiesti può essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 8.

*Etichettatura e commercializzazione
dei prodotti alimentari erboristici*

1. La commercializzazione delle produzioni disciplinate dal presente regolamento può essere effettuata con la denominazione «TREN-TINERBE» unicamente per le produzioni ottenute in Trentino dagli operatori iscritti all'elenco provinciale di cui all'articolo 4.

2. I prodotti alimentari erboristici derivati dalle specie elencate dalla tabella A e dalla tabella C con la sigla AS possono essere venduti confezionati oppure allo stato sfuso, ove non miscelati, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento. Le specie e i prodotti da essi derivati elencati dalla tabella B e dalla tabella C con la sigla BS non possono essere venduti al dettaglio direttamente al consumatore, ma possono essere venduti solo a operatori abilitati alla loro manipolazione quali farmacisti, case farmaceutiche, erboristi.

3. La confezione deve riportare in etichetta, oltre a quanto previsto dalla normativa statale, le seguenti indicazioni:

- a) nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione;
- b) nome comune e botanico delle specie contenute elencate in ordine quantitativo decrescente con indicazione delle parti di pianta utilizzate;
- c) natura spontanea o coltivata delle piante utilizzate;
- d) anno di confezionamento;
- e) numero di lotto;
- f) indicazioni per la corretta conservazione ed utilizzo, data di scadenza.

Art. 9.

Rintracciabilità e tracciabilità delle produzioni

L'operatore iscritto all'elenco provinciale deve istituire un sistema interno di controllo sulla rintracciabilità e tracciabilità delle produzioni ottenute nella propria azienda o acquistate presso altri produttori iscritti al predetto elenco di cui all'articolo 4, al fine di consentire le attività di controllo sulla provenienza dei prodotti impiegati e sulle tecniche di produzione e lavorazione utilizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 settembre 2008

DELLAI

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2008, registro n. 1, foglio n. 34

09R0029

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 maggio 2009, n. 0138/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 70 (regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico»;

Visto in particolare l'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 26/2005, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale promuove l'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purché costituiti e gestiti da enti pubblici, da consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifiche tecnologici per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, società di distretto e enti pubblici;

Visto il comma 2 del medesimo art. 21 della legge regionale 26/2005, il quale prevede che con regolamenti regionali siano definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, e modalità e le procedure per l'attivazione degli interventi di cui al comma 1 dello stesso art. 21;

Visto il «Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva», approvato con proprio decreto 23 marzo 2007, n. 070/Pres. ed i relativi allegati;

Visto l'allegato A) al Regolamento emanato con proprio decreto n. 070/Pres./2007 che contiene la definizione, la specificazione e le modalità di determinazione dei costi ammissibili a contributo;

Visto in particolare il punto 2, lettera D, dell'allegato A) al Regolamento emanato con proprio decreto n. 070/Pres./2007, ai sensi del quale i costi generali supplementari sono ammissibili in misura non superiore al 5% dei costi complessivi;

Rilevato che in sede di prima applicazione del Regolamento è emersa l'esigenza di riconoscere ammissibili a finanziamento i costi generali supplementari in misura maggiore rispetto a quanto previsto;

Ritenuto pertanto di aumentare al 15% la soglia dei costi generali supplementari ammissibili a finanziamento;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 70 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva)», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009, n. 1111, con la quale la Giunta medesima ha approvato il suddetto regolamento;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 70 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 70 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva).

Art. 1.

Modifica dell'Allegato A) al decreto del Presidente della Regione n. 70/2007

1. Il primo paragrafo della lettera D) COSTI GENERALI supplementari, del punto 2 - COSTI AMMISSIBILI - dell'Allegato A) al decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 70 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva) è sostituito dal seguente:

«Trattasi degli altri costi generali derivanti dal progetto di ricerca. Detti costi devono essere direttamente imputabili all'attività di ricerca e pertanto sono esclusi i costi indiretti. I costi appartenenti a tale gruppo sono riconoscibili purchè congruamente proporzionati alla realizzazione del progetto e comunque non superiori al 15 % dei costi complessivi.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0552

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 giugno 2009, n. 0149/Pres.

Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8-bis della legge regionale n. 7 luglio 2006, n. 11 (interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che prevede l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007, erogati dai comuni a favore di nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale e di cui almeno cinque nel territorio regionale, ovvero che per il medesimo periodo in esso abbia prestato attività lavorativa;

Atteso che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8-bis della legge regionale n. 11/2006, i requisiti e le modalità di accesso al beneficio, l'entità dell'assegno, anche in ragione del numero dei figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto sono disciplinati con regolamento, da approvarsi previo parere della commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 789, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1 gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)»;

Visto il parere favorevole espresso su tale testo regolamentare, con rilievi, dalla consulta regionale per le famiglie nella seduta del 29 aprile 2009;

Visto il parere favorevole espresso sul testo regolamentare, aggiornato con le proposte di modifica suggerite dalla Consulta regionale per le famiglie, dalla terza commissione consiliare permanente nella seduta del 5 maggio 2009;

Atteso che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 14 maggio 2009, non ha espresso il parere sul regolamento, pur proponendo alcune modifiche anche di carattere formale al fine di migliorarne la leggibilità e l'applicazione;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2009, n. 1254 che ha apportato modifiche al testo regolamentare, alla luce delle osservazioni espresse, e con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, anche in ragione del numero di figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

b) primo figlio: il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legittimato o adottivo, nel cui nucleo familiare di appartenenza, non risultino presenti, alla data della sua nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;

c) figlio successivo al primo: il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legittimato o adottivo, nato o adottato successivamente al primo figlio;

d) figli gemelli: i figli legittimi, naturali riconosciuti o legittimati, qualora la nascita sia avvenuta con le modalità del parto gemellare, o i figli adottivi, anche se non fratelli, qualora siano stati adottati contemporaneamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti nel cui nucleo familiare di appartenenza risultino o meno presenti, alla data della nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;

e) adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (diritto del minore ad una famiglia).

Art. 3.

Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

1. I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di assegno possono essere:

a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferente uno dei due genitori;

b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;

c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'autorità giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidamento condiviso, il genitore con cui il figlio convive;

d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore;

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.

3. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, non ha presentato la domanda non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

Art. 4.

Requisiti

1. L'assegno è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita di un figlio o dell'adozione di un minore, avvenuta a partire dal 1° gennaio 2007.

2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di nascita del figlio o di adozione, almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere residente, da almeno dieci anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, di cui almeno cinque anni nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Nel caso di residenza non continuativa nel territorio nazionale la somma dei diversi periodi di residenza inferiori a dieci anni deve risultare pari o superiore a dieci anni;

b) aver prestato attività lavorativa, per almeno dieci anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, di cui almeno cinque anni nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Il genitore e il figlio per la cui nascita o adozione si richiede l'assegno devono in ogni caso essere resi-denti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda di assegno.

Art. 5.

Limiti di reddito

1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore per la cui nascita o adozione è richiesto l'assegno è valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998.

2. L'ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad euro 30.000,00.

3. L'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno.

Art. 6.

Importo dell'assegno

1. L'importo dell'assegno è differenziato a seconda che il minore per la cui nascita o adozione sia richiesto il beneficio sia primo figlio, figlio successivo al primo o nato da parto gemellare.

2. Nel caso di nascita o adozione di un primo figlio è concesso l'importo base dell'assegno compreso tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 1.000,00.

3. Nel caso di nascita o adozione di un figlio successivo al primo e di figli gemelli, l'importo base dell'assegno di cui al comma 2 è aumentato di un valore compreso tra un minimo del trenta ed un massimo del cento per cento.

4. Gli importi effettivi dei benefici di cui ai commi 2 e 3 sono fissati annualmente con deliberazione della giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili.

5. La deliberazione di giunta regionale di cui al comma 4 è soggetta a pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

6. I comuni possono integrare l'importo fissato con fondi propri.

Art. 7.

Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda è presentata al comune di residenza del richiedente alla data di presentazione della stessa.

2. La domanda è presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di nascita o di adozione del figlio per il quale è richiesto l'assegno, salvo quanto previsto dall'art. 11.

3. Nel caso di adozione il termine perentorio di cui al comma 2 decorre dalla data del provvedimento di adozione.

4. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti ai sensi dell'art. 3, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e da un'attestazione dell'ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione, da cui risulti il rispetto dei limiti di reddito indicati dall'art. 5.

Art. 8.

Procedimento di erogazione dell'assegno

1. I comuni provvedono all'istruttoria delle domande ed alla concessione ed erogazione dell'assegno a favore degli aventi diritto.



2. La Regione rimborsa ai comuni le spese sostenute per l'erogazione dell'assegno agli aventi diritto, secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, e salvo quanto previsto dall'art. 11.

3. I comuni presentano alla struttura regionale competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42

della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, la rendicontazione delle spese sostenute, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo.

4. Con il decreto di approvazione della rendicontazione di cui al comma 3, la Regione contestualmente eroga l'eventuale saldo per la copertura finanziaria degli assegni erogati nell'anno antecedente ed un acconto per la copertura finanziaria degli assegni da attribuire nell'anno in corso, nella misura dell'ottanta per cento della quantificazione definitiva dell'anno precedente, o nella diversa misura indicata con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 6, comma 4. Qualora, all'esito della rendicontazione, residuino somme in eccedenza rispetto alle risorse trasferite dall'amministrazione regionale, dette somme sono computate nell'acconto erogato per l'anno in corso.

5. Con la deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 6, comma 4, possono essere individuate modalità informatizzate di acquisizione delle domande e di gestione dei relativi dati.

Art. 9.

Cumulabilità

1. Ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, della legge regionale n. 11/2006, l'assegno di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.

Art. 10.

Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura

1. I comuni forniscono alla Regione i dati necessari al monitoraggio ed alla valutazione d'impatto della misura.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Per le nascite ed adozioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di assegno è presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'erogazione dei fondi, da parte della Regione ai comuni, per la copertura finanziaria degli assegni relativi alle nascite ed adozioni di cui al comma 1, può essere disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione, sulla base dei dati definitivi comunicati dai comuni relativamente alle domande accolte nel periodo considerato.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati, in base alle risorse finanziarie disponibili e con le modalità di cui all'art. 6, gli importi degli assegni relativi alle nascite ed adozioni di cui al comma 1, anche in misura differenziata per anno di nascita.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2009, n. 0160/Pres.

Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) ed in particolare l'art. 19 riguardante l'assegnazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia dei contributi annui statali di cui all'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), per il sostegno di progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 790 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26», e ne è stato disposto l'invio al consiglio regionale per l'acquisizione del necessario parere della commissione consiliare competente;

Visto il parere favorevole espresso dalla VI Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del giorno 12 maggio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2009, n. 1241 con la quale è stato approvato in via definitiva il regolamento di cui trattasi;

Visto il decreto n. 2219/CULT del 18 giugno 2009, con cui il Direttore centrale istruzione, formazione e cultura ha provveduto, in applicazione dell'art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2004), a correggere due errori materiali rilevati nel testo del Regolamento medesimo, come approvato con la sopraindicata deliberazione 28 maggio 2009, n. 1241;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

TONDO



Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26.

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, per la successiva trasmissione degli stessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e per la concessione dei relativi finanziamenti.

2. Sono oggetto del presente regolamento i progetti elaborati e presentati da pubbliche amministrazioni regionali e locali, anche in forma associata, e da concessionari di servizi di pubblico interesse locale coerenti con gli obiettivi e gli interventi previsti dall'art. 8, comma 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela, della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Art. 2.

Tipologia dei progetti

1. Ai fini della verifica dell'ammissibilità dei progetti di cui all'art. 1, comma 2, con riguardo alla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli interventi previsti dall'art. 8, comma 4 della legge n. 38/2001, sono considerate le seguenti tipologie progettuali:

a) istituzione di sportelli linguistici destinati ai rapporti con i cittadini che utilizzano la lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione, attraverso l'utilizzo di personale qualificato in possesso di riconosciute competenze nell'uso scritto e orale della lingua slovena;

b) attività di formazione specifica del personale a contatto diretto con il pubblico comprendente lo svolgimento di corsi di formazione o aggiornamento linguistico nonché di corsi di specifica terminologia tecnico giuridica;

c) traduzione di atti e documenti delle amministrazioni interessate anche con il ricorso a professionalità esterne all'ente nel caso di traduzioni che richiedono un'alta specializzazione tecnico professionale;

d) attività di interpretariato per consentire ai componenti delle assemblee elettive e degli organi a struttura collegiale delle amministrazioni interessate di utilizzare la lingua slovena nell'attività degli organi collegiali;

e) creazione, gestione e potenziamento di siti web istituzionali con l'uso della lingua slovena;

f) interventi per la segnaletica istituzionale plurilingue;

g) convenzioni, aperte all'adesione di più enti, con istituti di ricerca, istituzioni scolastiche, università ed altri soggetti di riconosciuta rilevanza culturale e scientifica per l'affidamento di compiti di monitoraggio, assistenza e ausilio nell'uso della lingua slovena nell'attività pubblica amministrativa;

h) pubblicazione sulla stampa periodica in lingua slovena di informazioni istituzionali e promozionali;

i) altre iniziative progettuali finalizzate a rendere effettivo il diritto all'uso della lingua slovena.

2. Al fine di accertare i costi dei progetti presentati sono oggetto di valutazione le previsioni di spesa effettivamente e direttamente collegate con il progetto proposto ed opportunamente documentate. Le spese per il personale vanno riferite a personale effettivamente dedicato al progetto e vanno adeguatamente dimostrate mediante in particolare ordini di servizio, contratti collaborazione coordinata e continuativa, con riferimento specifico al progetto, indicazione dei compiti e delle ore di lavoro dedicate.

I limiti delle spese per viaggi, missioni, vitto e alloggio, laddove non previsti espressamente dal contratto di lavoro, saranno computati sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale per i dipendenti dell'amministrazione regionale. Le spese per attrezzature, comprese le

attrezzature informatiche, rilevano solo in quanto strettamente necessarie alla realizzazione delle iniziative progettuali.

3. Sono considerate ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario in relazione al progetto dopo la data di presentazione della domanda e fino al termine di realizzazione del progetto stesso, la cui durata non può superare il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione dei fondi.

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, formazione e cultura entro il 30 aprile di ogni anno. Trova applicazione l'art. 6, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo va corredata dalla seguente documentazione:

a) delibera dell'organo competente con la quale è approvato il progetto per il quale è richiesto il finanziamento;

b) relazione illustrativa del progetto secondo le tipologie indicate all'art. 2, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi nonché con la descrizione delle professionalità e delle risorse non finanziarie impegnate;

c) preventivo analitico di spesa con l'individuazione dell'ammontare specifico del contributo richiesto e l'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento, comprese le fonti di finanziamento proprie;

d) tempi di realizzazione del progetto con l'indicazione della data di ultimazione del progetto;

e) copia dell'esistente convenzione tra enti nel caso di un progetto che richiede l'esercizio associato di funzioni e servizi tra gli stessi enti;

f) indicazione delle modalità di accreditamento e codice fiscale dell'ente.

2. In caso di documentazione incompleta, l'ufficio competente può richiedere una sola volta la documentazione integrativa o sostitutiva fissando un termine per la presentazione della documentazione richiesta. Qualora la documentazione richiesta non pervenga all'ufficio entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 5.

Istruttoria delle domande


1. Sono ammesse all'istruttoria le domande pervenute entro i termini di cui all'art. 3 e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dall'art. 4.

2. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità con la verifica della sussistenza dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva per la presentazione delle domande stesse;

b) accertamento, per ciascuna delle domande accolte, dei costi di realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 2, comma 2;

c) individuazione dalla misura massima del contributo che può essere assegnato a ciascuna iniziativa progettuale ammessa, con riferimento ai costi di realizzazione del progetto al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento, comprese le fonti di finanziamento proprie.



Art. 6.

Approvazione dell'elenco dei progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli-Venezia Giulia

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2007, approva, entro la data del 15 settembre di ogni anno, l'elenco dei progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli-Venezia Giulia con l'indicazione dell'importo massimo proposto per ciascun progetto.

2. La deliberazione giuntale di approvazione dell'elenco dei progetti assentiti dalla Regione con la comunicazione dell'entità complessiva delle risorse necessarie all'attuazione dei progetti sull'uso della lingua slovena, nell'ambito della misura massima indicata all'art. 8, comma 8, della legge n. 38/2001, viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e al comitato paritetico istituzionale per i problemi della minoranza slovena, di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, per l'assunzione degli atti e dei provvedimenti di competenza.

Art. 7.

Assegnazione del contributo

1. A seguito della ripartizione effettuata dai competenti organi dello Stato, gli uffici regionali comunicano a ciascun ente interessato gli esiti della domanda presentata ai sensi degli articoli 3 e 4, indicando per i progetti approvati l'ammontare del finanziamento assegnato.

Art. 8.

Concessione del contributo

1. Il responsabile del procedimento, acquisita dall'ente beneficiario la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato, con proprio decreto provvede alla concessione del contributo assegnato.

2. Con il medesimo provvedimento possono essere fissate speciali prescrizioni tendenti ad accertare l'effettivo conseguimento degli obiettivi per i quali il contributo è stato concesso.

Art. 9.

Liquidazione e rendicontazione del contributo

1. Gli uffici regionali provvedono alla liquidazione del contributo concesso, previa acquisizione dell'impegno degli enti beneficiari a rendicontare le spese sostenute.

2. Ai fini della rendicontazione del contributo, entro il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del progetto, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa accompagnata da una relazione in merito all'effettiva attuazione del progetto finanziato.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

4. La mancata, irregolare o insufficiente rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell'ambito del procedimento di verifica da parte degli uffici, comporta la revoca totale o parziale dello stesso contributo.

Art. 10.

Termini di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, il termine per la presentazione dei progetti di cui all'art. 2 è fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

09R0549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2009, n. 0134/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 22 del 3 giugno 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 44 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)», per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa;

Visto il comma 45 del predetto articolo 10 della legge regionale 17/2008, il quale definisce che i criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 1050 di approvazione del regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti in conto capitale di cui all'art. 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria finanziati, ai sensi del presente regolamento, sono definiti dall'art. 3 comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dall'art. 1-bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile).

3. Gli interventi di cui al comma 2, sono finalizzati al conseguimento del risparmio energetico secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ed alla messa a norma degli impianti tecnologici secondo le modalità indicate dal capo V, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, gli interventi finalizzati all'installazione di ascensori, di nuovi impianti solari termici, fotovoltaici e geotermici con pompe di calore e similari.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, i soggetti privati proprietari o comproprietari di immobili, destinati a prima casa, ed in possesso del certificato di agibilità, al momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, secondo le indicazioni del bando, alle Direzioni Provinciali lavori pubblici competenti per territorio, entro il 1° marzo di ogni anno, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sul modello di cui all'allegato A recante:

a) i dati identificativi del soggetto richiedente e del bene immobile oggetto dell'intervento proposto;

b) la descrizione dell'intervento;

c) il quadro economico di spesa dell'intervento comprensivo di IVA, di importo non inferiore a 3.000,00 euro;

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del soggetto richiedente attestante il possesso del titolo abilitativo edilizio o che l'intervento costituisce attività edilizia libera.

2. I soggetti di cui all'art. 2, nel caso in cui siano comproprietari, possono presentare una sola domanda per l'immobile in proprietà destinato a prima casa.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia presentata per un intervento totalmente o parzialmente non ammissibile o incompleta, il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della domanda, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 5.

Criteri di riparto delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia del territorio regionale, mediante l'attribuzione delle seguenti percentuali:

a) provincia di Gorizia: 11%;

b) provincia di Pordenone: 24%;

c) provincia di Trieste: 21%;

d) provincia di Udine: 44%.

2. Qualora la quota destinata alla Direzione Provinciale lavori pubblici competente per territorio non venga interamente utilizzata, la parte residua è ripartita tra le altre Direzioni Provinciali lavori pubblici in proporzione alle percentuali di cui al comma 1.

Art. 6.

Criteri di valutazione delle domande

1. Le domande di contributo sono elencate in ordine di costo dell'intervento proposto.

2. Il 70 per cento delle risorse disponibili è destinato agli interventi collocati nella parte superiore della graduatoria formata ai sensi del comma 1, a partire dall'intervento di maggior costo.

3. Il residuo 30 per cento delle risorse disponibili è destinato agli interventi collocati nella parte inferiore della graduatoria formata ai sensi del comma 1, a partire dall'intervento di minor costo.

Art. 7.

Assegnazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo, di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, nella misura del 50 per cento del costo dell'intervento ritenuto ammissibile e, comunque, con importo non superiore a 10.000,00 euro.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata in applicazione dei criteri di cui all'art. 6.

3. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.

4. In caso di ulteriore parità dopo l'applicazione del comma 3, ci si avvarrà del sorteggio per la definizione della graduatoria.

5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

6. Le domande collocate in graduatoria, e non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, sono archiviate al 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo.



7. Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 3, comma 1, con atto di prenotazione delle risorse, sono approvati:

a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo, redatta su base provinciale;

b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Direzioni provinciali lavori pubblici competenti per territorio.

8. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 7, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Divieto di cumulo dei contributi

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art.1 non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento e possono essere concessi per una sola volta allo stesso proprietario o comproprietario dell'immobile sul quale viene realizzata l'opera.

Art. 9.

Concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi, le Direzioni provinciali lavori pubblici competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data di prenotazione delle risorse di cui all'art. 7, comma 5, comunicano ai soggetti beneficiari l'avvenuta assegnazione del contributo in base alla graduatoria di cui all'art. 7 e stabiliscono i termini per la presentazione della seguente documentazione:

a) l'accettazione del contributo in carta semplice, sul modello di cui all'allegato B;

b) l'autorizzazione ad eseguire i lavori rilasciata dall'assemblea condominiale e la dichiarazione dei millesimi di proprietà fornita dall'Amministratore condominiale, nel caso in cui l'intervento interessi parti comuni di un edificio in condominio;

c) ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta di cui al comma 1, le Direzioni provinciali lavori pubblici competenti per territorio provvedono alla concessione dei contributi con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio della Regione fissando, altresì i termini di esecuzione dei lavori, comunque non superiori a dieci mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo, nonché quello relativo alla presentazione della documentazione inerente la rendicontazione delle spese ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'allegato C.

3. In caso di mancata accettazione del contributo entro il termine fissato con la comunicazione di cui al comma 1, la relativa domanda è archiviata e si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 10.

Erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano, entro il termine fissato ai sensi dell'art. 9, comma 2, alla Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio, il modello in carta semplice, di cui all'allegato C, di trasmissione della documentazione inerente la rendicontazione delle spese corredato dalla seguente documentazione di rendicontazione della spesa:

a) le fatture quietanzate in originale per l'importo dei lavori, corrispondente al quadro economico di spesa dell'intervento, comprensivo di IVA, presentato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c);

b) la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, prevista dall'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

c) la dichiarazione dell'Amministratore del condominio relativa alla spesa corrispondente alla quota millesimale di proprietà del soggetto beneficiario, calcolata sulla base della fattura inerente l'intervento effettuato sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

2. Su motivata istanza del soggetto beneficiario, la Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio può concedere una proroga di sessanta giorni del termine di rendicontazione della spesa.

Art. 11.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato:

a) nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 2;

b) nel caso in cui le spese documentate dalle fatture prodotte in sede di rendicontazione, non corrispondano, per importi sia inferiori che superiori a quelli inizialmente richiesti, a quelle dichiarate nella domanda ed oggetto del relativo decreto di concessione.

Art. 12.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione, sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2008.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 15.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche alla modulistica prevista nel presente regolamento, si provvederà con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

(*Omissis*)

09R0551



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2009, n. 19.

Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 67 del 18 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le leggi ed i regolamenti regionali di cui all'elenco allegato alla presente legge.

2. Le leggi ed i regolamenti regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 agosto 2009

GALAN

*(Omissis)***09R0650**

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2009, n. 20.

Rendiconto generale della Regione l'esercizio finanziario 2008.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 18 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Salvaguardia impegni e pagamenti

1. Sono confermati gli impegni ed i pagamenti registrati in contabilità a carico dell'esercizio finanziario 2008 fino al 1° marzo 2008, data di esecutività della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 2 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010», pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto n. 19 del 29 febbraio 2008, assunti entro i limiti autorizzativi degli stanziamenti di competenza e di cassa dei pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio di previsione.

Art. 2.

Variazioni di bilancio

1. Sono approvate le variazioni di cassa per l'importo complessivo di euro 347.000,00, apportate in aumento ed in riduzione agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2008, elencati nella Tabella n. 1 allegata al presente articolo.

Art. 3.

Conto del bilancio

1. È approvato il conto del bilancio della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2008, di cui all'art. 54, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge, secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 4.

Entrate di competenza dell'esercizio 2008

1. Le entrate derivanti da:

- entrate tributarie;
- contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
- entrate extra tributarie;
- alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- contabilità speciali;
- accertate nell'esercizio finanziario 2008 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	€	18.427.802.624,04
delle quali sono state riscosse per	€	13.233.617.235,09
e sono rimaste da riscuotere per	€	5.194.185.388,95


Art. 5.

Spese di competenza dell'esercizio 2008

1. Le spese per:

- gli organi istituzionali, le relazioni istituzionali, la solidarietà internazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, le risorse umane e strumentali;
- l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese, il lavoro, l'energia, il commercio, il turismo;
- gli interventi per le abitazioni;
- la tutela del territorio, le politiche per l'ecologia, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, il ciclo integrato delle acque, la protezione civile, la mobilità regionale;
- l'edilizia speciale pubblica, la tutela della salute, gli interventi sociali;
- la cultura, l'istruzione e la formazione, lo sport ed il tempo libero;
- i fondi indistinti, rimborsi e partite compensative dell'entrata, gli oneri finanziari e le partite di giro;
- impegnate nell'esercizio 2008 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	€	18.903.535.691,57
delle quali sono state pagate per	€	12.977.219.438,29
e sono rimaste da pagare per	€	5.926.316.253,28



Art. 6.

Residui attivi dell'esercizio 2007 e precedenti

1. I residui attivi provenienti dagli esercizi 2007 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2008:

risultavano determinati in	€	11.074.279.088,52
dei quali nell'esercizio 2008 sono stati riscossi per	€	803.735.400,64
sono stati complessivamente riaccertati in più per	€	104.884.693,21
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	€	28.408.976,84
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2008 per	€	10.347.019.404,25

Art. 7.

Residui passivi dell'esercizio 2007 e precedenti

1. I residui passivi provenienti dagli esercizi 2007 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2008:

risultavano determinati in	€	11.775.903.631,18
dei quali nell'esercizio 2008 sono stati pagati per	€	1.603.641.990,88
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	€	106.168.390,00

e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2008 per € 10.066.093.250,30

Art. 8.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2008

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2008 (art. 4)	€	5.194.185.388,95
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	€	10.347.019.404,25
Totale residui attivi al 31 dicembre 2008	€	15.541.204.793,20

Art. 9.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2008

1. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2008 (art. 5)	€	5.926.316.253,28
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 7)	€	10.066.093.250,30
Totale residui passivi al 31 dicembre 2008	€	15.992.409.503,58

Art. 10.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa dell'esercizio 2008 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2007	€	1.329.024.293,72
Riscossioni dell'esercizio 2008:		
in conto residui	€	803.735.400,64
in conto competenza	€	13.233.617.235,09
	€	<u>14.037.352.635,73</u>
sommano	€	15.366.376.929,45

Pagamenti dell'esercizio 2008:

in conto residui	€	1.603.641.990,88
in conto competenza	€	12.977.219.438,29
	€	<u>14.580.861.429,17</u>
Fondo di cassa al 31 dicembre 2008	€	785.515.500,28

Art. 11.

Situazione amministrativa

1. È accertato nella somma di euro 334.310.789,90 il saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 2008, come risulta dalla seguente situazione amministrativa:

Attivo		
Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio 2007	€	627.399.751,06
Entrate accertate nell'esercizio 2008	€	18.427.802.624,04

Aumento dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2007 e precedenti:

accertati al 1° gennaio 2008	€	11.074.279.088,52
accertati al 31 dicembre 2008	€	11.150.754.804,89
	€	<u>76.475.716,37</u>
Totale dell'attivo	€	19.131.678.091,47

Passivo

Spese impegnate nell'esercizio 2008	€	18.903.535.691,57
-------------------------------------	---	-------------------



Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 2007 e precedenti:

accertati al 1° gennaio 2008 € 11.775.903.631,18
accertati al 31 dicembre 2008 € 11.669.735.241,18

€ - 106.168.390,00

Totale del passivo € 18.797.367.301,57

Saldo finanziario positivo dell'esercizio 2008 € 334.310.789,90

Totale a pareggio dell'attivo € 19.131.678.091,47

Art. 12.

Conto patrimoniale

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2008 di cui all'art. 54, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 agosto 2009

GALAN

(Omissis)

09R0651

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2009, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 68 del 18 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, con la presente legge è approvato l'assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2009 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2008, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Art. 2.

1. Il saldo finanziario definitivo applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2009, di cui all'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, ammonta ad euro 334.310.789,90 ed è destinato alla coper-

tura, per pari importo, delle spese riportate nell'Elenco 1 «Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione».

2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 785.515.500,28.

3. I residui attivi e passivi sono rideterminati, negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata tabella A.

Art. 3.

1. L'importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.608.905.463,49.

Art. 4.

1. Conseguentemente all'applicazione del saldo finanziario definitivo, di cui all'art. 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'art. 3, il disavanzo di cui all'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, è rideterminato in euro 1.888.477.148,59. Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 623.637.475,00 nell'allegato «Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato» alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2;

b) per euro 1.264.839.673,59 nella tabella F «Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2009 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati», allegata alla presente legge.

2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2008, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2009 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad euro 353.995.701,59 (UPB E0174) alle medesime condizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2.

3. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 16.822.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2010 e 2011 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2009 - 2011 (UPB U0199).

4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, è rideterminato in complessivi euro 1.888.477.148,59, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell'estinzione di prestiti in ammortamento.

Art. 5.


1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B «Variazioni allo stato previsionale dell'entrata 2009»:

	Competenza	Cassa
<u>Variazione netta:</u>	389.306.491,49	1.030.480.766,35

Art. 6.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C «Variazioni allo stato previsionale della spesa 2009»:

	Competenza	Cassa
<u>Variazione netta:</u>	389.306.491,49	1.030.480.766,35



2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la tabella A allegata alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, riguardante gli importi da iscriverne in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'allegata tabella D «Variazione alla tabella A della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa"».

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 agosto 2009

GALAN

(Omissis).

09R0652

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2009, n. 29.

Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 19 del 15 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visti gli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione;

Visti gli artt. 3, 4 e 59 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 10 dicembre 2008;

Considerato quanto segue:

1. L'immigrazione di cittadini stranieri nel territorio regionale è un fenomeno costante e strutturale caratterizzante l'attuale fase storica e le prospettive future e inserito nel più ampio scenario nazionale ed internazionale;

2. La presenza dei cittadini stranieri contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei nostri territori in considerazione innanzitutto di un riscontrato forte loro positivo inserimento nel mondo del lavoro anche in ambiti particolarmente delicati e rilevanti quali il lavoro domestico e di assistenza alla persona;

3. Di fronte alle tendenze indicate occorre promuovere un'azione della Regione da sviluppare nel rispetto delle competenze costituzio-

nali senza invadere le funzioni in materia di immigrazione riservate allo Stato e tese invece a intervenire negli ambiti di specifica competenza regionale attinenti alla creazione delle migliori condizioni per un positivo sviluppo delle relazioni sociali nei territori ormai interessati in maniera globale e diffusa da una significativa e rilevante presenza straniera;

4. Occorre quindi favorire lo sviluppo di efficaci politiche territoriali nei diversi ambiti quali ad esempio l'istruzione, la sanità, il lavoro, l'accesso all'alloggio, inserite in una cornice comune, tese a favorire un processo di positiva integrazione partecipe dei cittadini stranieri nell'obiettivo della costruzione di una comunità plurale e coesa fondata sul contributo di persone di diversa lingua e provenienza e sul rispetto del principio costituzionale di uguaglianza;

5. È necessaria pertanto la creazione di un modello di «governance» che attraverso nuovi strumenti di programmazione basati su una attenta osservazione e analisi del fenomeno migratorio delinei un contesto avanzato per lo sviluppo dei programmi e delle azioni condotte dai diversi settori dell'amministrazione regionale e degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni statali e internazionali e in una relazione di forte integrazione con gli organismi sociali e del terzo settore;

6. In tale contesto essenziale rilievo rivestono la valorizzazione dell'associazionismo straniero e lo sviluppo di nuove modalità di rappresentanza e di partecipazione alla vita della comunità dei cittadini stranieri in particolare attraverso la qualificazione e la diffusione nel territorio dei consigli e delle consulte degli stranieri istituiti presso gli enti locali della Regione.

7. Gli interventi tesi a favorire l'integrazione partecipe dei cittadini stranieri devono essere innanzitutto finalizzati alla rimozione delle disuguaglianze sostanziali collegate a differenze di lingua e di cultura che ostacolano il godimento dei diritti, la concreta fruizione dei servizi territoriali e una piena e completa vita di relazione;

8. È necessario quindi favorire la diffusione della conoscenza della lingua italiana anche ai fini della promozione di una cittadinanza attiva per lo sviluppo di una nuova società in un contesto di pacifica convivenza tra persone delle più varie origini e nazionali;

9. Occorre inoltre agevolare l'accesso e la fruizione dei servizi territoriali da parte dei cittadini stranieri attraverso la qualificazione dei mediatori culturali, la formazione degli operatori pubblici e privati sui temi dell'intercultura e l'adeguamento in genere dei servizi a un'utenza pluriculturale;

10. Al fine di promuovere e garantire l'adeguatezza delle politiche di integrazione occorre peraltro considerare le differenze di provenienza, di radicamento, di competenze, di prospettive e aspirazioni di vita dei cittadini stranieri presenti nei nostri territori tali da richiedere interventi mirati e consapevoli da parte delle istituzioni e dei servizi territoriali;

11. Nella considerazione di tali differenze una particolare attenzione è rivolta agli stranieri presenti nel mondo dello studio e della ricerca in grado di fornire un qualificato contributo allo sviluppo dei nostri territori e dei paesi di origine nell'ambito di un processo di circolazione delle conoscenze tale da favorire una complessiva crescita economica e culturale della nostra civiltà;

12. Occorre inoltre considerare la crescente diffusa presenza straniera nel mondo delle imprese a testimonianza di un ormai avanzato processo di integrazione tale da richiedere una peculiare attenzione da parte delle istituzioni tesa a favorire, attraverso la promozione di appositi servizi di informazione e assistenza, positive condizioni di avvio e mantenimento da parte del cittadino straniero di attività economiche inserite in complessi contesti operativi e normativi;

13. Una peculiare attenzione è dedicata alla qualificazione e al rafforzamento delle reti dei servizi attivi nei territori e istituiti in favore delle fasce più deboli della popolazione straniera spinte da una migrazione «forzata» derivante da persecuzioni individuali in paesi ove sono negati i fondamentali diritti e le essenziali garanzie di libertà, da conflitti e profonde crisi interne alle aree di provenienza, da fenomeni criminali quali la tratta degli esseri umani;

14. Attraverso la possibilità di accesso a servizi e prestazioni essenziali sociali e sanitarie tesi a salvaguardare la salute e l'esistenza della persona pur se priva di titolo di soggiorno, occorre promuovere il



valore di una cittadinanza sociale riconosciuta all'uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione giuridica e dalla sua appartenenza a una determinata entità politica statale;

15. Occorre infine considerare attentamente la complessiva debolezza della condizione dei cittadini stranieri nel loro insieme e occorre quindi promuovere il rafforzamento di una rete di punti informativi, con specifica competenza nelle materie relative ai titoli di soggiorno, integrata con i servizi di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione nonché di una rete di servizi di tutela per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti discriminatori;

Si approva la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità della legge

1. Per realizzare l'accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, di cui all'art. 4 dello Statuto regionale ed in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali, la Regione Toscana detta norme ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunità per i cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale.

2. In particolare le politiche della Regione sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;

b) la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;

c) l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del «welfare» e dello sviluppo locale;

d) la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;

e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.

Art. 2.

Ambito soggettivo

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, di seguito denominati cittadini stranieri, presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale sono i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge.

3. Per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, «status» di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie, sono previsti interventi specifici di assistenza e accoglienza in conformità alla legislazione statale, dell'Unione europea ed internazionale.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli.

Capo II

LA «GOVERNANCE» DELL'IMMIGRAZIONE

Art. 3.

I soggetti della programmazione

1. La Regione, le province, i comuni e le società della salute concorrono, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alla programmazione in materia di immigrazione ai sensi della normativa regionale e dell'art. 4.

Art. 4.

Strumenti di programmazione

1. Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono il piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione, di seguito denominato «piano di indirizzo», di durata pluriennale, ed il documento annuale di intervento.

Art. 5.

Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione

1. Il piano di indirizzo, elaborato ed approvato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è lo strumento di programmazione nel quale sono indicati gli obiettivi strategici regionali che attuano e precisano gli indirizzi espressi nel programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di immigrazione. Il piano di indirizzo valorizza i collegamenti e le interazioni tra le diverse politiche settoriali regionali ed ha la validità corrispondente a quella del PRS.

2. Gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento del piano di indirizzo sono definiti attraverso le conferenze di programmazione, di cui all'art. 6, e la concertazione con le istituzioni locali e le formazioni sociali prevista dall'ordinamento regionale.

3. Il piano di indirizzo definisce:

a) gli obiettivi strategici da perseguire e i fattori di rischio da contrastare;

b) le priorità di intervento, anche considerando quelle definite all'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 41/2005;


c) il quadro dei progetti speciali, innovativi, di ricerca e di sperimentazione, incluse le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione di una piena cittadinanza sociale e al contrasto di ogni forma di discriminazione;

d) le risorse per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera c), nonché l'ambito territoriale di attuazione ritenuto più appropriato.

Art. 6.

Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana

1. Il documento annuale di intervento, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale n. 49/1999, è uno strumento di attuazione degli obiettivi stabiliti nel piano di indirizzo.



2. Il documento annuale di intervento costituisce altresì uno strumento di verifica e controllo degli interventi posti in essere, degli strumenti e delle strategie scelti per il raggiungimento degli obiettivi individuati a livello locale e regionale.

3. Il documento annuale di intervento costituisce inoltre uno strumento di analisi della presenza degli stranieri e dell'evoluzione del fenomeno migratorio.

4. Il documento annuale di intervento contiene inoltre in un apposito allegato:

a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell'amministrazione regionale;

b) l'analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;

c) l'individuazione di possibili interventi della Regione all'interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.

5. Gli interventi della presente legge si integrano con quelli previsti dalla normativa regionale ed in particolare con quelli di cui alla legge regionale n. 41/2005; a tal fine il piano di indirizzo ed il documento annuale di intervento si integrano e si coordinano con il piano sanitario sociale integrato regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e forniscono indicazioni per la redazione degli altri strumenti programmatori regionali.

6. Il piano di indirizzo fornisce inoltre indicazioni per la redazione degli strumenti programmatori locali tra i quali i piani integrati di salute.

7. Al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale promuove e coordina apposite conferenze regionali con la collaborazione e la partecipazione degli enti istituzionali e del terzo settore coinvolti nelle politiche dell'immigrazione.

8. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità di organizzazione che ogni conferenza regionale deve rispettare, anche al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei soggetti sociali ed istituzionali interessati. I risultati delle conferenze regionali sono valutati ai fini della redazione del piano di indirizzo e del documento annuale di intervento.

9. Le conferenze regionali possono essere organizzate anche dagli enti locali, in ragione della particolare vocazione territoriale nonché dei progetti realizzati.

10. La Giunta regionale può convocare periodicamente anche delle sessioni tecniche su diverse aree tematiche che possono sostituire una o più conferenze di programmazione di cui al presente articolo.

11. La Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le Istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni. Si ricorda inoltre con i consigli territoriali per l'immigrazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), presenti nel territorio regionale.

12. La Regione, nell'ambito degli interventi della pianificazione delle attività internazionali, sostiene la realizzazione di programmi e progetti volti a promuovere la formazione professionale e l'imprenditoria straniera nei paesi d'origine, anche realizzate a seguito del rientro volontario degli stranieri presenti sul territorio regionale.

13. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione del fenomeno migratorio nonché di monitoraggio e analisi di impatto delle politiche sulla immigrazione sono svolte tramite l'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 40 della legge regionale n. 41/2005.

14. L'osservatorio sociale regionale sulla base di intese, accordi o altri atti può sviluppare rapporti di collaborazione con gli osservatori operanti a livello nazionale e locale nonché con istituti pubblici e privati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 13.

15. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, attraverso la rete telematica regionale toscana, promuove la messa in rete delle banche dati regionali disponibili sul fenomeno migratorio e lo sviluppo delle necessarie connessioni telematiche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»).

16. Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, ed in particolare l'elaborazione del piano di indirizzo e del documento annuale di intervento, è istituito un comitato per le politiche dell'immigrazione.

17. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto in materia di parità di genere nell'art. 1, comma 1-bis, lettera b) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materie di nomine) è composto da:

a) assessore competente in materia con funzioni di presidente, o un suo delegato;

b) tre rappresentanti dei comuni, un rappresentante delle province ed un rappresentante delle comunità montane, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

c) tre rappresentanti di associazioni del terzo settore designati dalle rispettive conferenze e consulte regionali;

d) tre rappresentanti dei consigli e delle consulte degli stranieri designati dai presidenti e vicepresidenti degli stessi consigli e consulte istituiti presso gli enti locali;

e) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale;

f) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

18. I rappresentanti di cui al comma 17, lettere e) ed f), sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 49/1999.

19. Il comitato è validamente costituito quando sono designati almeno i due terzi dei componenti di cui al comma 17, lettere da b) ad f).

20. La Giunta regionale con propria deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dagli uffici della Regione.

21. Alle sedute del comitato è invitato un delegato del Rappresentante dello Stato nella Regione Toscana. In relazione alla particolarità dei temi trattati possono essere invitati rappresentanti di altri uffici periferici statali o di amministrazioni del territorio e di altri organismi sociali.


22. La partecipazione alle sedute del comitato avviene a titolo gratuito. Ai componenti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del comitato, è corrisposto un rimborso spese definito secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

23. La Regione promuove e sostiene la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti in Toscana muniti di regolare titolo di soggiorno in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 72 dello Statuto, in particolare promuovendo l'estensione ad essi del diritto di voto.

24. La Regione favorisce lo sviluppo delle associazioni di cittadini stranieri in armonia con le finalità e con il principio di sussidiarietà sociale affermati nello Statuto.

25. La Regione promuove intese per la diffusione della presenza dei consigli e delle consulte degli stranieri presso gli enti locali e per la loro qualificazione anche attraverso lo sviluppo di modalità omogenee di funzionamento, nella prospettiva della crescita di nuove forme di rappresentanza e di partecipazione dei cittadini stranieri.

26. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le scuole, promuove campagne informative rivolte ai giovani cittadini stranieri, al fine di favorire l'accesso al servizio civile regionale.



27. La Regione promuove lo sviluppo della comunicazione interculturale con i cittadini stranieri presenti sul territorio muniti di regolare titolo di soggiorno in particolare con i seguenti interventi:

a) l'insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della promozione di una cittadinanza attiva;

b) l'elaborazione di modelli regionali di protocolli di accoglienza plurilingue per le scuole e per i luoghi di lavoro;

c) la qualificazione degli insegnanti di italiano come seconda lingua e dei mediatori linguistici e culturali;

d) lo sviluppo delle competenze interculturali nei servizi pubblici e privati;

e) la promozione di iniziative artistiche, culturali, ricreative e sportive per facilitare le occasioni di incontro e di scambio con particolare attenzione alle donne straniere;

f) il sostegno al mantenimento della lingua e della cultura d'origine;

g) la promozione e la valorizzazione della presenza dei cittadini stranieri nei mezzi di comunicazione e la valorizzazione degli stessi mezzi come strumenti di integrazione.

28. La Regione promuove l'edilizia abitativa sociale per la salvaguardia della coesione sociale e per la riduzione degli svantaggi di individui o di gruppi nell'accesso ad un abitare adeguato; promuove inoltre azioni specifiche finalizzate a garantire parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative per i cittadini stranieri.

29. I cittadini stranieri destinatari della presente legge accedono ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della normativa vigente in materia.

30. La Regione in collaborazione con gli enti locali promuove la qualificazione e la messa in rete delle associazioni e degli organismi del terzo settore che si occupano di mediazione sociale nella ricerca di soluzioni abitative, al fine di rafforzare le opportunità di inclusione dei cittadini stranieri in condizioni di marginalità.

31. La Regione sostiene gli enti che provvedono alla realizzazione di soluzioni abitative di accoglienza, anche temporanee, destinate a cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno sprovvisti di un'autonomia sistemazione abitativa ed alla gestione di residenze e pensionati, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 e della normativa regionale vigente in materia.

32. La Regione sostiene interventi e progetti speciali per promuovere la convivenza interculturale e ridurre i fattori di rischio nelle comunità urbane e rurali. I progetti possono essere integrati con gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana).

33. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 32, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove lo sviluppo di specifici servizi di mediazione sociale che operino, nel quadro tracciato dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, nella direzione della prevenzione e della rimozione dei micro conflitti derivanti da differenze di carattere culturale con il perseguimento di soluzioni pacifiche e condivise.

34. La Regione garantisce ai cittadini stranieri, in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, il diritto alle prestazioni e ai servizi offerti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 41/2005.

35. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 41/2005, tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali, secondo le modalità definite dal piano di indirizzo.

36. La Regione promuove e sostiene il diritto alla salute dei cittadini stranieri, come diritto fondamentale della persona, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 286/1998.

37. La Giunta regionale emana direttive alle aziende sanitarie affinché queste:

a) adottino protocolli operativi condivisi e misure organizzative uniformi sul territorio finalizzati a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per i cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale;

b) sviluppino specifici interventi informativi destinati ai cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio sanitari anche in collaborazione con soggetti del terzo settore.

38. La Regione promuove inoltre:

a) l'adozione di strumenti epidemiologici per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici dei cittadini stranieri;

b) lo sviluppo di interventi informativi per favorire l'accesso ai servizi, nonché di specifiche iniziative d'informazione e di educazione alla salute nei luoghi di lavoro e su temi relativi alla salute collettiva;

c) l'utilizzo dei mediatori culturali nei servizi di primo accesso alle prestazioni sanitarie;

d) lo sviluppo di politiche di formazione sulla normativa vigente in tema di salute per gli stranieri e sul tema dell'intercultura per il personale socio sanitario, medico e paramedico nonché l'adattamento dei servizi socio sanitari ad un'utenza pluriculturale.

e) l'adozione di piani mirati alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro dei cittadini stranieri, anche per quanto previsto dall'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

39. La Regione, in coerenza con la legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), promuove iniziative di sensibilizzazione ed ogni altra azione per la prevenzione ed il contrasto delle pratiche di mutilazione femminile con la partecipazione in particolare delle comunità di cittadini stranieri provenienti dai paesi dove sono esercitate tali pratiche.

40. La Regione promuove l'integrazione sociale dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno attraverso la diffusione della conoscenza della lingua italiana, con particolare riguardo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3.

41. La Regione promuove intese con l'ufficio scolastico regionale e con gli enti locali per perseguire i seguenti obiettivi:

a) la frequenza scolastica e l'effettivo pieno esercizio del diritto allo studio dei minori stranieri;

b) l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri anche attraverso l'elaborazione di appositi protocolli e la creazione di occasioni di incontro per gli insegnanti, le famiglie e gli operatori;

c) la formazione del personale della scuola attraverso il coordinamento di progetti sull'educazione interculturale;


d) il coordinamento, in collaborazione con gli enti locali, dei servizi di mediazione culturale e linguistica;

e) la promozione del pieno accesso ai servizi per l'infanzia con attenzione alle diversità linguistiche e culturali.

42. La Regione favorisce l'accesso dei cittadini stranieri ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati all'acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel paese di origine, ai fini di un loro inserimento lavorativo.

43. La Regione, in conformità alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi.

44. La Regione promuove azioni volte a facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro per i cittadini stranieri; a tal fine, promuove anche, in conformità con la normativa statale, accordi di collaborazione con organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, e con il terzo settore, per favorire l'ingresso regolare sul territorio dei cittadini stranieri per motivi di lavoro.



45. La Regione promuove e favorisce l'accesso e la fruizione dei servizi per l'impiego da parte dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno.

46. La Regione promuove, in conformità alla normativa statale, protocolli di intesa con le università e con le amministrazioni statali interessate ed ogni altra azione finalizzata al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli professionali dei cittadini stranieri.

47. La Regione riconosce, nell'ambito del sistema regionale delle competenze e con le modalità previste dalla normativa regionale, le competenze acquisite nei paesi di origine dai cittadini stranieri residenti in Toscana.

48. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto della legislazione statale vigente, promuove il sostegno ed il coordinamento di una rete regionale di sportelli informativi per le seguenti finalità:

a) il supporto ai cittadini stranieri nelle procedure per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di soggiorno, la richiesta di cittadinanza;

b) il pieno accesso dei cittadini stranieri alla rete dei servizi territoriali;

c) il potenziamento dei servizi di mediazione culturale e interpretariato.

49. La rete regionale di sportelli informativi si avvale della rete telematica regionale toscana, cura la standardizzazione delle procedure, la formazione e la qualificazione degli operatori, l'accesso telematico alle informazioni e alla modulistica, anche multilingue, e si raccorda con i punti di accesso informativi già presenti sul territorio o in via di sperimentazione. La Regione favorisce inoltre l'integrazione degli sportelli della rete regionale con i modelli di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione e con i punti di accesso assistito alla rete telematica (PAAS) previsti dalla legge regionale n. 1/2004.

50. Gli sportelli informativi possono essere gestiti da enti locali, dalle organizzazioni no profit, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro.

51. La rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione.

52. I cittadini stranieri sul territorio regionale muniti di regolare titolo di soggiorno possono avvalersi della attività di assistenza e consulenza del difensore civico regionale nei casi previsti dalla normativa vigente. Il difensore civico si raccorda con la Giunta regionale nei casi di discriminazione di cui al comma 69.

53. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove interventi volti a favorire:

a) l'assistenza religiosa nei luoghi di detenzione e di pena, nelle strutture ospedaliere e di cura a richiesta degli interessati;

b) l'assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri;

c) la professione del culto in luoghi adeguati;

d) l'assegnazione di spazi per la macellazione rituale nel rispetto della normativa vigente;

e) il rispetto delle norme alimentari previste dalle diverse tradizioni religiose nelle mense pubbliche;

f) lo sviluppo di relazioni tra organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali per l'esame di possibili intese finalizzate a consentire l'osservanza nei luoghi di lavoro delle prescrizioni rituali e delle festività previste dalle differenti tradizioni religiose.

54. La Regione favorisce l'adozione di apposite misure volte a facilitare il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri indigenti nel paese di origine.

55. La Regione promuove interventi specifici a favore di cittadini stranieri vulnerabili, in particolare:

a) promuove intese finalizzate a favorire l'accesso al medico pediatra ai minori non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno;

b) garantisce alle cittadine straniere la tutela della gravidanza e della maternità, promuovendo servizi socio sanitari nel rispetto delle differenze culturali;

c) promuove per le cittadine straniere madri che risultino prive di una rete familiare di sostegno, l'accesso ad interventi di assistenza nella cura dei minori che possono consentire loro lo svolgimento dell'attività lavorativa;

d) garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale per i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dei relativi «status»;

e) garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale al cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per assistenza di minore, previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare).

f) promuove e favorisce l'accesso dei cittadini stranieri disabili ai servizi socio sanitari previsti dalla normativa regionale.

56. La Regione promuove il coordinamento degli interventi e dei progetti di accoglienza ed integrazione a favore dei minori stranieri non accompagnati e li raccorda con le azioni previste dall'art. 53 della legge regionale n. 41/2005.

57. Ai fini della realizzazione di percorsi di accoglienza, integrazione e autonomia idonei a garantire al minore straniero non accompagnato la tutela dei diritti, nonché l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi, la Regione promuove in collaborazione con gli enti locali, anche tramite i «centri affidi» presenti nel territorio regionale, progetti finalizzati all'individuazione di soluzioni di tutela e affidamento.

58. La Regione promuove interventi di protezione, assistenza e integrazione, nonché di supporto al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine, rivolti a vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998 ed all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misura contro la tratta di persone).

59. Per gli interventi di cui al comma 58 la Regione si coordina con i programmi ed i progetti nazionali ed europei e sostiene inoltre azioni di comunicazione sociale e di informazione in materia di sfruttamento e tratta.

60. La Regione promuove interventi a favore dei detenuti stranieri, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, nonché a tutela della salute degli stessi.

61. La Regione prevede inoltre interventi specifici a favore dei minori stranieri di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998.

62. La Regione riconosce, come azione positiva per l'integrazione, il rafforzamento anche attraverso accordi con le associazioni di categoria delle imprese e le camere di commercio di strumenti di sostegno all'imprenditoria immigrata al fine di:

a) informare ed assistere il cittadino straniero munito di regolare titolo di soggiorno sugli adempimenti richiesti per l'avvio e lo sviluppo di un'attività in proprio e sulle opportunità di finanziamento;

b) assistere il cittadino straniero munito di regolare titolo di soggiorno nella valutazione delle opportunità, degli strumenti e delle risorse disponibili per avviare e sviluppare l'impresa.

63. La Regione, nel quadro delle finalità indicate al comma 23, promuove l'incontro tra gli imprenditori stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno e le associazioni imprenditoriali come contributo effettivo all'integrazione.

64. La Regione garantisce la parità di accesso degli studenti stranieri, ai servizi regionali per il diritto allo studio.

65. La Regione sostiene la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, sia per il territorio regionale che per i paesi di provenienza.

Per la realizzazione di tali scopi la Regione favorisce:

a) la creazione e la messa in rete di attività di orientamento ed accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori non comunitari;



b) la stipula di accordi con i soggetti territoriali pubblici e privati per incrementare gli alloggi destinati a soggetti ad alta qualificazione;

c) l'attrazione di studenti e studiosi stranieri nel territorio regionale mediante la diffusione delle informazioni anche attraverso canali telematici, il raccordo con gli istituti culturali all'estero ed il coordinamento con le università.

66. La Regione, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, promuove con appositi programmi la mobilità in entrata dei ricercatori di paesi terzi; a tal fine, favorisce la stipula di convenzioni di accoglienza di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 (Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi per ricerca scientifica).

67. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato, coinvolti per competenza, e con gli enti locali; tali iniziative sono prioritariamente rivolte ai minori non accompagnati, alle donne e alle vittime di tortura.

68. Per realizzare gli interventi di cui al comma 67, la Regione:

- a) svolge un'azione di monitoraggio e analisi del fenomeno;
- b) promuove il rafforzamento della rete di informazione e tutela;
- c) promuove la formazione degli operatori;
- d) promuove azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;
- e) supporta gli enti locali che aderiscono a programmi nazionali ed europei di tutela del diritto di asilo;
- f) promuove il coordinamento delle strutture pubbliche e private di accoglienza presenti sul territorio regionale.

69. La Regione, in collaborazione con province, comuni e con le organizzazioni del terzo settore, adotta misure contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nell'ambito delle politiche di contrasto contro tutte le forme di discriminazione.

70. Al fine del comma 69 la Giunta regionale assolve ai seguenti compiti:

- a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori attraverso la costruzione di una rete di soggetti finalizzata alla rilevazione dei casi e si raccorda con la consigliera regionale di parità e le consigliere provinciali di parità nei casi di discriminazione in ambito lavorativo, con il difensore civico regionale e con la rete dei difensori civici locali nei casi di discriminazione in cui vengano presi in esame anche il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione;
- b) coordina la propria attività con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale, con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale e costituite nell'ambito di progetti nazionali o dell'Unione europea;
- c) favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) che operano a livello territoriale;
- d) acquisisce tutti i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione in collaborazione con l'osservatorio sociale regionale;
- e) promuove interventi formativi e campagne informative, anche all'interno delle scuole, in tema di discriminazione ed in particolare relativamente all'accesso al mercato del lavoro;
- f) attiva i servizi sociali e gli altri servizi territoriali locali per la tutela delle vittime di discriminazione che versino in situazione di grave vulnerabilità.

71. Le risorse per l'attuazione delle politiche di cui al presente articolo sono definite in via ordinaria dalle rispettive normative di settore e dai corrispondenti strumenti di programmazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

72. Le ulteriori risorse regionali per l'attuazione dei progetti speciali di cui all'art. 5, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, dal piano di indirizzo. Per gli anni 2009 e 2010 tali risorse trovano copertura, senza oneri aggiuntivi, sulla UPB n. 221 «Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti» del bilancio pluriennale, mediante contestuale rimodulazione del piano integrato sociale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007 n. 113.

73. Gli oneri derivanti dall'elaborazione di strumenti di programmazione di cui all'art. 4, dall'organizzazione delle conferenze regionali di programmazione di cui al comma 7, dal funzionamento del comitato di cui al comma 16, dalle spese per le attività regionali contro le discriminazioni di cui al comma 70, sono stimati in euro 140.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e trovano copertura sulla UPB n. 221 «Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti» del bilancio pluriennale.

74. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

75. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

76. La relazione di cui al comma 75 illustra in particolare:

- a) il livello di attuazione delle azioni positive per l'integrazione;
- b) il livello di attuazione degli interventi a favore dei soggetti vulnerabili;
- c) il livello di attuazione degli interventi a favore dei cittadini stranieri nell'ambito delle azioni per il diritto allo studio, la ricerca e l'impresa;
- d) il livello di attuazione delle azioni regionali contro le discriminazioni;
- e) la situazione e l'andamento del fenomeno migratorio in Toscana, sulla base dei dati raccolti dall'osservatorio di cui al comma 13.

77. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

78. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 giugno 2009

MARTINI

09R0599



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2009, n. 1.

Disposizioni attuative e integrative della legge regionale n. 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta, nel rispetto della potestà normativa dei comuni, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disposizioni attuative e integrative della legge regionale n. 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Art. 2.

Criteri generali per l'adozione degli atti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico

1. I comuni, nell'adozione degli atti in materia di occupazione di suolo pubblico, tengono conto dei seguenti criteri generali:

- a) salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale o socio-economica;
- b) adeguatezza degli arredi urbani;
- c) salvaguardia e riqualificazione di zone di pregio anche attraverso la presenza di pubblici esercizi adeguati;
- d) garanzia dell'equilibrio tra lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominate attività di somministrazione, e le esigenze di tutela e di promozione degli aspetti storico-artistici nell'ambito dei contesti urbani in cui le suddette attività sono insediate, con particolare riferimento ai centri storici e alle aree relative alla cosiddetta città consolidata;
- e) promozione, nel rispetto dei diversi contesti architettonici, delle attività di somministrazione legate a tradizioni, usi e costumi locali, anche quali attrattori di flussi turistici;
- f) previsione e salvaguardia di adeguati percorsi ciclo-pedonali e veicolari, ivi compresi quelli relativi al passaggio dei mezzi di soccorso;
- g) armonizzazione delle procedure finalizzate alla concessione di occupazione di suolo pubblico con i principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa;
- h) revisione dei tempi di durata delle concessioni di occupazione di suolo pubblico in funzione delle necessità di programmazione delle imprese, anche con riferimento a progetti di sviluppo presentati unitariamente da più operatori;

i) salvaguardia dei livelli occupazionali.

2. Gli interventi comunali finalizzati alla salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale, artistica o socio-economica, nonché di quelle soggette a vincolo di tutela ai sensi della normativa vigente in materia, devono garantire la continuità e lo sviluppo delle attività di somministrazione con particolare riferimento a quelle già presenti.

3. I comuni procedono alla revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico:

- a) in caso di recidiva, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera m), della legge, riferita a violazioni di particolare gravità;
- b) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa.

Art. 3.

Indirizzi per la determinazione degli orari di apertura degli esercizi

1. I comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, della legge, stabiliscono l'orario minimo di apertura e quello massimo di chiusura degli esercizi, nell'ambito dei quali gli esercenti determinano i propri orari.

2. I comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, della legge, determinano la durata minima e massima di apertura, con indicazione dei relativi orari, degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) valutazione della rumorosità, interna ed esterna, dei locali interessati in relazione al disturbo arrecato ai residenti della zona in cui insistono i locali stessi e di quelle adiacenti;
- b) valutazione dell'incremento del traffico veicolare e pedonale, nonché della presenza di spazi disponibili per il parcheggio e la sosta dei veicoli;
- c) valutazione dell'emergenza derivante dal crescente numero di incidenti che accadono nelle fasi di rientro dai locali.

Art. 4.

Autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati esercizi, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ovvero, se non costituito, alla struttura competente per materia del comune interessato, di seguito denominata struttura competente.

2. Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, contengono i seguenti elementi essenziali:


- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
- c) indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
- d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

3. Alle istanze sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:

1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio;



3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

4) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

4. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, attestata dal protocollo del comune, non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego e fatto salvo quanto previsto dal comma 7, la domanda si intende accolta.

6. Il comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione corredata. In tale caso il termine di cui al comma 5 è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.

7. Non sono richiesti ai fini dell'esame dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione, ma devono essere attestati o comunicati alla struttura competente almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività:

a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l'attività di somministrazione;

b) l'indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell'attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge;

c) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto.

8. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio sia una società, un'associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al comune e non comportano rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.

9. Le richieste di proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettere a) e d), della legge sono presentate, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, alla struttura competente almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 5.

Trasferimento di sede o ampliamento degli esercizi

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio sono presentate alla struttura competente e contengono, in particolare, le generalità del richiedente, nonché l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'esercizio. All'istanza sono allegati:

a) planimetria del locale;

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;

2) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

2. Al procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede degli esercizi si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 5 e 6, e, a decorrere dalla relativa definizione, non è consentita la prosecuzione dell'attività nel locale dal quale l'esercizio è trasferito.

3. L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione è comunicato, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge, alla

struttura competente e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della struttura stessa.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene, in particolare, le generalità del titolare nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento e dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche, attestante:

a) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

b) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

Art. 6.

Autorizzazioni temporanee

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 12 della legge, sono presentate alla struttura competente e contengono i seguenti elementi essenziali:

a) generalità del richiedente;

b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;

c) indicazione dell'ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;

d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

2. Alle istanze sono allegati:

a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;

2) i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;

3) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

4) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;

5) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Art. 7.

Affidamento di reparto

1. L'affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge è comunicato alla struttura competente. Tale comunicazione contiene, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario nonché la percentuale della superficie occupata dall'affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l'attività e alla stessa sono allegati:

a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;


b) copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione;

c) indicazione dell'attività che deve essere svolta dall'affidatario;

d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto titolare e del soggetto affidatario;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario, presso la CCIAA competente per territorio;



3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge da parte del soggetto affidatario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

Art. 8.
Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio per atto tra vivi è comunicato alla struttura competente nel termine previsto nell'art. 14, comma 1, della legge. Tale comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale. Alla comunicazione sono allegati:

- a) copia dell'atto notarile di cessione di azienda;
- b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;

3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

2. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, chiede alla struttura competente la reinstatazione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge. Alla suddetta richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenente, in particolare, le relative generalità, sono allegati:

- a) copia della denuncia di successione;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la CCIAA competente per territorio.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore, ai sensi del suddetto art. 14, comma 2, della legge. La richiesta di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 9.
Affitto di azienda

1. L'affitto di azienda è comunicato alla struttura competente ai fini della reinstatazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dall'affittuario, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo e alla stessa sono allegati:

- a) copia del contratto di affitto;
- b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA dell'affittuario;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;

3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge da parte del soggetto affittuario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

2. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge, può chiedere alla struttura competente la reinstatazione dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi alla acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga è presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni. In assenza di comunicazioni da parte del comune entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di reinstatazione, attestata dal protocollo del comune stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.

Art. 10.

Dichiarazione di inizio attività e comunicazione relative alle attività escluse dai criteri dei comuni

1. La dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 11, comma 12, primo periodo, della legge, relativa alle attività di somministrazione previste nell'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), l) e m) della legge stessa, è presentata alla struttura competente e contiene, in particolare, i seguenti elementi essenziali:

a) generalità del dichiarante;

b) indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;

c) indicazione dell'attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico-sanitarie;

d) indicazione del rappresentante legale, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

2. Alla dichiarazione sono allegati:

a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;

b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del dichiarante;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge da parte del dichiarante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;

4) l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

3. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

4. La comunicazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all'art. 6, comma 1, lettera n), della legge è presentata alla struttura competente e contiene i seguenti elementi essenziali:

a) generalità del titolare del distributore;

b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;



c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.

5. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del titolare;

b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge da parte del titolare ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

Art. 11.

Procedimenti di concertazione

1. I comuni, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della legge, promuovono lo sviluppo equilibrato del settore anche attraverso procedimenti di concertazione tra i diversi rappresentanti degli interessi coinvolti e, comunque, nel rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

Art. 12.

Equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani, storico artistici e architettonici e delle attività di somministrazione

1. I comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, garantiscono l'equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico e quelle di tutela della libera iniziativa economica e dei diritti acquisiti dagli esercizi già operanti all'interno dei contesti stessi.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono utilizzare, in alternativa alle canne fumarie, altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi, la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia.

Art. 13.

Deroga agli indirizzi regionali

1. Il Comune di Roma, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge, può determinare criteri e utilizzare indici o parametri anche in deroga agli indirizzi regionali:

a) nei casi in cui dall'analisi della rete delle attività di somministrazione emerge uno squilibrio nel rapporto tra le esigenze di salvaguardia del contesto architettonico e storico-artistico e lo sviluppo delle attività stesse da cui consegue la necessità di divieti, vincoli e limitazioni con riferimento, in particolare, ai dimensionamenti e alle tipologie architettoniche e estetiche dei locali;

b) nei casi in cui l'analisi della rete delle attività di somministrazione rapportata ai livelli della domanda evidenzia la tendenza ad una progressiva saturazione dell'offerta tale da condizionare il corretto svolgimento della libera competizione tra gli operatori e determinare, di conseguenza, il peggioramento dei livelli di servizio al consumatore, in particolare sotto il profilo dei prezzi, della qualità e della varietà del servizio stesso.

Art. 14.

Monitoraggio

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 11, comma 11, e 23 della legge, i comuni, trasmettono semestralmente all'Osservatorio regionale sul commercio e i pubblici esercizi di cui all'art. 8 della legge 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, l'aggiornamento relativo ai mutamenti intervenuti nella rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle chiusure, ai subingressi e, ove possibile, alle

diverse tipologie di attività di somministrazione presenti nel settore. I comuni trasmettono, altresì, al suddetto Osservatorio regionale copia degli atti concernenti la determinazione dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione ai sensi dell'art. 5 della legge o le relative modifiche.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti alle norme contenute nel presente regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Ai procedimenti ancora in corso alla data di adozione degli atti comunali relativi all'adeguamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 19 gennaio 2009

MARRAZZO

09R0560-BIS

REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2009, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.


Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Dopo l'art. 553 del r.r. 1/2002 è inserito il seguente:

«Art. 553-bis (*Avvocatura regionale*). — 1. In attesa della adozione di una organica disciplina dell'organizzazione e delle funzioni dell'Avvocatura regionale, è istituita presso la Direzione regionale "Protezione civile-Attività della Presidenza" la struttura organizzativa denominata "Avvocatura regionale".

2. L'Avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi giurisdizionali, svolge, altresì, attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione e degli enti da essa dipendenti.

3. L'Avvocatura regionale, nell'espletamento delle attività di cui al comma 2 è autonoma. Il Presidente della Regione, quale rappresentante legale dell'ente, conferisce direttamente agli avvocati regionali il mandato a difendere o rappresentare la Regione nelle sedi giurisdizionali.»



2. All'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modifiche, nell'ambito del Dipartimento Istituzionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale «Organizzazione e personale», al quarto periodo, le parole: «l'attività di avvocatura e consulenza giuridico-legale, nonché» sono soppresse;

b) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale «Protezione civile-Attività della Presidenza», dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Assicura, su indirizzo del Presidente della Regione, l'attività di avvocatura e di consulenza giuridico-legale; svolge l'attività di supporto amministrativo all'Avvocatura regionale.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 10 marzo 2009

MARRAZZO

09R0560-TER

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 18.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e modifiche all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del 16 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dall'art. 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è tributo proprio della Regione finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di borse di studio e di prestiti (l'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi).

Art. 2.

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale nella Regione.

2. A decorrere dall'anno accademico 2009/2010 la tassa è dovuta, altresì, dagli studenti che si iscrivono ai corsi delle Istituzioni per l'alta

formazione artistica e musicale, aventi sede legale nella Regione che rilasciano gli specifici diplomi accademici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

3. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.

4. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in unica soluzione all'atto di iscrizione.

5. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale accettano le immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica dell'avvenuto versamento della predetta tassa nella misura dovuta.

Art. 3.

Modifiche all'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. Il comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli studenti iscritti alle Università del Molise e alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale».

Art. 4.

Importo della tassa

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato, con effetto a decorrere dall'anno accademico 2009/2010, nella misura di € 70,00.

2. Per gli anni successivi l'importo della tassa è stabilito dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione; in caso di omessa determinazione si intende confermato l'importo fissato per l'anno precedente.

Art. 5.

Esoneri e rimborsi

1. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge n. 549/1995, sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti disabili con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. La Regione, tramite l'ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.), concede il rimborso della tassa regionale agli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché agli studenti che risultano idonei nelle graduatorie.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Il gettito per l'anno 2009 della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è iscritto, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009, nella U.P.B. n. 002 al capitolo 00425 che assume la seguente nuova denominazione: «Tassa regionale per il diritto allo studio universitario - art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

2. Al fine di finanziare le attività stabilite dall'art. 1, il gettito di cui al comma 1 è collocato nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009, alla U.B.P. n. 304 mediante l'istituzione del capitolo 12620 denominato: «Erogazione all'ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U) del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'art. 3, comma 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».



Art. 7.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 12 giugno 2009

IORIO

09R0528

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 14 maggio 1997, n. 11 (Disciplina del servizio sanitario nella Regione Molise - Abrogazione della legge regionale n. 13 gennaio 1995, n. 2).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 13 del 16 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1997, n. 11

1. All'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1997, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 il periodo «Il regolamento dovrà prevedere in ogni caso che la conferenza proceda alle votazioni deliberando a maggioranza assoluta; per la determinazione della maggioranza ogni sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri del proprio consiglio.» è sostituito dal seguente «Il regolamento deve prevedere che, ai fini della determinazione della maggioranza nelle votazioni ogni sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri del proprio consiglio comunale.

b) il comma 6 è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 12 giugno 2009

IORIO

09R0529

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2009, n. 20.

Proroga della commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 17 del 1° agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica, istituita con la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 3, permane in funzione fino al termine della legislatura in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 26 gennaio 2007, n. 3.

3. I gruppi di maggioranza e di minoranza designano paritariamente i nuovi componenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 3.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009 alla UPB n. 011.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 luglio 2009

IORIO

09R0630



REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2009, n. 7.

Modifica dell'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48 del 3 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 è così sostituito:

«Art. 55 — 1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto 1977, n. 513, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. È fatta salva la riduzione dei termini nei casi previsti dall'art. 4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, e successive modifiche.

2. Decorso il termine indicato al comma 1, l'assegnatario, ovvero i suoi eredi o legatari, possono alienare l'alloggio. In tal caso, l'alienante è tenuto a darne comunicazione all'ente già proprietario, il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutata nella misura del tre per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell'atto di cessione, fino ad un massimo del settanta per cento.

3. Il diritto di prelazione dell'ente già proprietario si estingue se il proprietario dell'alloggio versa all'ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell'alloggio calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi dell'art. 1, comma 10, primo periodo, della legge n. 560/1993 e della quota variabile decrescente dal quindici per cento all'uno per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l'anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo, per gli ulteriori quindici anni.

4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi.».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

22 luglio 2009

BASSOLINO

Modifica dell'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

(Omissis)

09R0711

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2009, n. 8.

Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48 del 3 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, è così modificata:

a) nell'alinea del comma 5 dell'art. 1, le parole «Entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 30 giugno 2010»;

b) all'art. 18, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5 dell'art. 37»;

c) nell'alinea del comma 1 dell'art. 27, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

d) il comma 2 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è consentito per le attività comportanti un risparmio energetico inclusa l'immissione diretta in piscina ed è autorizzato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione»;

e) il comma 10 dell'art. 33 è abrogato;

f) alla fine del primo periodo del comma 12 dell'art. 36 sono aggiunte le seguenti parole: «sentite le associazioni di categoria»;

g) al comma 3 dell'art. 37 le parole «articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 34»;

h) il comma 2 dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o i cui termini scadono nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall'art. 4, comma 13, entro il 31 ottobre 2009»;

i) al comma 3 dell'art. 44, dopo le parole «possono richiedere» sono eliminate le seguenti: «ed ottenere»;

l) il comma 8 dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

«8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno durata di cinquanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative subconcessioni hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza.»;



m) all'art. 44 aggiungere i seguenti commi:

«16. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo, in mancanza dei regolamenti di attuazione della legge, è differita al 31 dicembre 2009.

17. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le concessioni esistenti di acque minerali, termominerali e le autorizzazioni di acque calde sotterranee, per le quali è stata presentata regolare istanza di rinnovo, non gravate da parere o nullaocta negativi ed in assenza di provvedimenti di diversa natura, sono automaticamente prorogate per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

18. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate e quelle da assegnare ai soggetti che alla data del 12 agosto 2008 erano già titolari di permesso di ricerca; possono essere altresì rilasciati permessi di ricerca in aree che presentano, dal punto di vista idrotermale, una sostenibilità qualitativa e quantitativa.

19. In fase di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di cui al comma 5 dell'art. 36 è prorogato al 31 ottobre dell'anno di riferimento.»

n) l'art. 45 è abrogato.

Art. 2.

1. La Regione Campania promuove l'istituzione di Parchi delle acque minerali con finalità di tutela ambientale e paesistica, con particolare riferimento alla tutela e promozione delle acque. Tali parchi sono gestiti secondo le forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, ricadendo ogni onere in capo ai soggetti associati.

2. Risultano costituiti i Parchi per i quali gli enti locali esprimono o confermano la loro volontà associativa entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

22 luglio 2009

BASSOLINO

Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

(Omissis)

09R0617

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 2008, n. 24.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 60 del 31 dicembre 2008)

(Omissis).

09R0320

LEGGE 29 dicembre 2008, n. 25.

Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 60 del 31 dicembre 2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo

1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all'accantonamento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all'accantonamento 1006.

3. L'Assessoratoregionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

4. Le disposizioni di cui all'art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, come modificate dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, possono essere prorogate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B.



4.2.1.5.2., quanto ad 8.500 migliaia di euro, all'accantonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all'accantonamento 1008.

5. Per l'esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei Comuni, è riservata, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, al Comune di Palermo, quale quota per i primi tre mesi, una somma sino a 10.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4.

6. Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l'esercizio 2009 e successivi, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.

7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencate:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;

c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;

e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - progetto PODIS - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.

Per le finalità del presente comma, per l'esercizio finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.

8. La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, previste dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti generali interessati i quali sono tenuti al recupero delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione dei singoli progetti.

9. Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo comma 8, confluiscono, tramite decreto del Ragioniere generale, nel fondo di riserva destinato alle finalità di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.

10. È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere per le quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia.

11. All'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predisporre, con la collaborazione del Dipartimento regionale della programmazione ed avvalendosi della Ragioneria generale, il relativo programma di utilizzo.

12. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

13. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2009». Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2008.

14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione della presente legge.

Art. 2.

Contratti di diritto privato nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 è inserito il seguente comma:

«3-bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: CIMINO

*Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali:* SCOMA

*Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione:* INCARDONA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: SORBELLO

09R0321

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **18,00**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 2 0 6 *

€ 2,00

